



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 29 DEL 23/12/2021

OGGETTO: DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 1 GENNAIO 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- negli ultimi anni anche nel Comune di Casalecchio di Reno, all'approssimarsi delle feste di capodanno, è diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e altre festività con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto soccorso e tutte le altre strutture sanitarie normalmente deputate ad apportare cure ai feriti, risultano sempre fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza agli infortunati da utilizzo di mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, rischiando fortemente di compromettere il regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso per il sovraccarico di pazienti;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visti il D. Lgs 4 aprile 2010 n. 58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" per le parti ancora in vigore, e il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Visto l'art 7 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68 del 6/11/2008;

Vista la Legge n. 689/1981;

Dato atto

- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dalle ore 18,00 del 24 dicembre 2021 alle ore del 7,00 del 1 gennaio 2022 è vietato:

- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai DLgs. 58/2010 e 123/2015.

DISPONE

che, al fine di garantire adeguata pubblicità, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune di Casalecchio di Reno;

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Casalecchio di Reno per l'informazione alla cittadinanza e sia trasmesso:

- alla Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno;
- alla Stazione Carabinieri di Borgo Panigale;
- al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino".

A chiunque spetti, di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24

- novembre 1971, n. 1199;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il dirigente dell'Area Servizi al Territorio, in virtù dell'atto di conferimento P.G. 38687/2019;

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)